

**RESPONSABILITA' DELLA PA: Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza 19 giugno 2024, n. 5478**

**1. Responsabilità della PA – Impianto FER - Richiesta di connessione dell'impianto – Successivo annullamento – Richiesta risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo pretensivo – Presupposti: nesso di causalità immediata e diretta -Necessità.**

**2. Responsabilità della PA – Impianto FER - Richiesta di connessione dell'impianto – Successivo annullamento – Richiesta risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo pretensivo – Presupposti: nesso di causalità immediata e diretta – Prova del lucro cessante ex art. 1223 c.c. – Giudizio di verosimiglianza/probabilità - Necessità.**

1. Il mero annullamento di un provvedimento illegittimo non è sufficiente a fondare la domanda di risarcimento dei danni per lesione di interessi legittimi pretensivi, essendo a tal fine necessario un *quid pluris* consistente nella dimostrazione che, in assenza di tale provvedimento, il ricorrente vittorioso avrebbe senz'altro avuto accesso al bene della vita, secondo un giudizio prognostico sulla fondatezza dell'istanza. Non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria qualora non risulti comprovato il nesso di causalità immediata e diretta tra l'arresto procedimentale e l'abbandono dell'investimento programmato se tale stasi, estremamente contenuta nel tempo, poteva essere agevolmente superata con modalità non eccessivamente gravose, come la presentazione di una nuova domanda di rilascio dell'atto ampliativo ovvero con il completamento degli adempimenti ai fini dell'utile conclusione dell'*iter* autorizzativo.

2. L'accertamento del nesso di consequenzialità immediata e diretta del danno con l'evento pone problemi di prova con riguardo al lucro cessante in misura maggiore rispetto al danno emergente; a differenza del secondo, consistente in un decremento patrimoniale avvenuto, il primo, quale possibile incremento patrimoniale, ha di per sé una natura ipotetica. La valutazione causale ex art. 1223 c.c. assume pertanto la fisionomia di un giudizio di verosimiglianza (*rectius* di probabilità), in cui occorre stabilire se il guadagno futuro e solo prevedibile si sarebbe concretizzato con ragionevole grado di probabilità se non fosse intervenuto il fatto ingiusto altrui.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di C&F Energy Azienda Agricola s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2024 la consigliera Silvia Martino;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. La società odierna appellata, con il ricorso di primo grado, esponeva di avere progettato la realizzazione, nel Comune di Altavilla Silentina, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile biogas da 250kw di potenza da connettere alla rete elettrica ai sensi dell'art. 9 dell'Allegato "A" della delibera ARG/elt 99/08 c.d. TICA, Testo integrato delle connessioni attive), al fine di scambiare o immettere energia nella rete di distribuzione.

1.1. Nel 2013, pertanto, essa aveva presentato alla E-Distribuzione s.p.a., quale distributore competente di energia elettrica, richiesta di connessione dell'impianto, ai sensi del cit. art. 9 dell'Allegato "A" della delibera ARG/elt 99/08 (codice di rintracciabilità TO65442).

1.2. In data 22 maggio 2014, l'appellata aveva conseguito dal Comune di Altavilla Silentina regolare P.A.S. ai sensi del d.lgs. n. 28/2011 ai fini della effettiva realizzazione dell'impianto di produzione dell'energia da biogas (prot. n. 45186).

Tuttavia E-Distribuzione con provvedimento del 12 settembre 2014 aveva annullato la pratica di connessione a causa del mancato invio della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 9, comma 5, dell'Allegato A della cit. delibera ARG/elt 99/08.

1.3. La società aveva impugnato tale provvedimento e il T.a.r., con sentenza n. 26 del 2017 aveva disposto l'annullamento del provvedimento gravato.

1.4. Con successivo ricorso, la società proponeva nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 104/2010, azione di risarcimento del danno a seguito dell'illegittimo annullamento della pratica relativa alla connessione dell'impianto di produzione da realizzarsi nell'area sita nel Comune di Altavilla Silentina.

2. Il T.a.r., con la sentenza oggetto dell'odierna impugnativa:

- ha accolto il ricorso "nei limiti di cui in motivazione" e condannato E - Distribuzione al risarcimento del danno da lucro cessante;
- ha indicato i criteri in base ai quali E - Distribuzione avrebbe dovuto formulare la propria proposta di pagamento;
- ha condannato la società alla rifusione delle spese di lite.

3. L'appello di E-Distribuzione è affidato ai seguenti motivi:

I. Error in iudicando ed in procedendo. *Erronea applicazione degli artt. 2043 c.c.. 1227, comma 2, c.c., 30, comma 3, c.p.a.. Errata ricostruzione dei fatti. Omessa valutazione di elementi decisivi, carenza e incongruità di motivazione, contraddittorietà irragionevolezza e illogicità. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto comprovata la spettanza del bene della vita e la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità della pubblica amministrazione. Difetto assoluto d'istruttoria.*

L'appellante ricorda che, secondo costante giurisprudenza, la responsabilità per danni non consegue automaticamente all'annullamento del provvedimento amministrativo (ovvero all'accertamento della sua illegittimità) in sede giurisdizionale, occorrendo la prova che dalla colpevole condotta amministrativa sia derivato, secondo un giudizio di regolarità causale, un pregiudizio direttamente riferibile all'assunzione o all'esecuzione della determinazione *contra ius*, lesiva del bene della vita spettante alla parte ricorrente.

Il primo giudice non avrebbe svolto alcun giudizio di regolarità causale, né alcuna valutazione prognostica circa la spettanza del bene della vita e l'ingiustizia del danno.

C&F Energy ha invocato il risarcimento dei danni sia a titolo di danno emergente, sia a titolo di lucro cessante *“derivante dalla perdita di produzione e vendita di energia elettrica ovvero dall'impossibilità di realizzare utilmente il programmato impianto a causa del disposto annullamento della connessione”*, ovvero relativamente ad un bene di cui non disponeva ancora, essendo in realtà la pratica di connessione ancora in corso.

Secondo l'appellante, inoltre, la società appellata non ha compiutamente dimostrato che la mancata realizzazione dell'impianto fosse direttamente connessa all'annullamento della pratica in questione. Tenuto conto della disciplina all'epoca vigente (art. 11, comma 1 e 2 del D.M. 6 luglio 2012) C&F Energy avrebbe comunque avuto 34 mesi a decorrere dall'8 agosto 2014 per mettere in esercizio l'impianto ed ottenere i benefici derivanti dagli incentivi, tenuto conto del provvedimento cautelare concesso (in data 4 dicembre 2014, con ordinanza cautelare n. 695) nel primo giudizio portato alla cognizione del T.a.r. di Salerno.

Ad ogni buon conto, per evitare il danno oggi richiesto, sarebbe stato sufficiente che la società si fosse attivata già nel 2014, semplicemente trasmettendo all'odierna appellante una nuova richiesta di connessione e quindi una nuova iscrizione al Registro come consentito dal TICA e dallo stesso D.M. 6 luglio 2012 (artt. 9 e ss.).

Ferma restando l'illegittimità del provvedimento di E-distribuzione annullato dal T.a.r, C&F Energy, per perfezionare la pratica di connessione, non solo avrebbe dovuto produrre l'autodichiarazione di cui al citato art. 9, comma 3, dell'Allegato A del TICA ma in ogni caso monitorare costantemente il Portale, anche ai sensi di quanto previsto agli artt. 2 e 9 del Regolamento.

Diversamente, risulta comprovato che C&F non ha monitorato il Portale per oltre due mesi, avendo ammesso nel corso del giudizio di annullamento che solo in data 26 settembre 2014 aveva appreso “per mero caso” dell'esistenza del provvedimento di annullamento della pratica di connessione.

Questa circostanza, sotto il profilo della responsabilità, sarebbe rilevante poiché all'epoca C&F aveva in essere altre pratiche di connessione e tutti gli avvisi relativi a tali procedimenti, regolarmente visualizzati e riscontrati dal richiedente, sono stati caricati sempre ed esclusivamente sul Portale, senza alcuna contestuale o successiva comunicazione individuale.

Il T.a.r. avrebbe altresì omesso di considerare che la regolamentazione di settore imponeva chiaramente che a decorrere dal 2013 lo scambio di informazioni e richieste sarebbe avvenuto esclusivamente mediante Portale.

Ad ogni buon conto, il quadro normativo relativo alla disciplina transitoria non era di agevole interpretazione e avrebbe indotto in errore l'appellante in merito alle comunicazioni da inviare all'impresa.

II. Error in iudicando ed in procedendo. *Erronea applicazione dell'art. 1223 c.c.. Erronea applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c.. Erronea applicazione dell'art. 30 c.p.a.. Omessa valutazione di elementi decisivi, carenza d'istruttoria, omessa motivazione, irragionevolezza e illogicità.*

Ai sensi dell'art. 1227 c.c., e 30, comma 3, c.p.a., il Giudice è tenuto a valutare in relazione a quali danni il risarcimento è dovuto tenendo conto dell'onere di cooperazione del privato che si declina in un "obbligo positivo", e cioè in quelle condotte finalizzate ad evitare il danno "con la sola esclusione di straordinarie o gravose attività" (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 10 maggio 2021, n. 7; Cons. Stato, Ad. Plen., n. 3/2011).

C&F Energy, non ha dimostrato che la mancata realizzazione dell'impianto sia conseguenza immediata e diretta del provvedimento di annullamento della pratica di connessione.

In ogni caso, in primo grado, lo stesso T.a.r. ha riconosciuto che non era stata data alcuna dimostrazione della consistenza dei costi sostenuti per l'iniziativa vanificata dal provvedimento illegittimamente adottato.

La società non ha nemmeno fornito compiute evidenze in ordine alla quantificazione del danno emergente, con ciò evidenziando il proprio disinteresse sia alla definizione del procedimento per l'ottenimento della connessione sia alla realizzazione dell'impianto.

III. *In subordine. Sull'erronea individuazione del criterio per la determinazione del risarcimento dei danni in relazione alla voce del lucro cessante. Contraddittorietà, illogicità e irrazionalità della sentenza.*

Con riferimento al lucro cessante, *ex adverso* stimato in euro 1.327.054, ad avviso del T.a.r. la ricorrente avrebbe "fornito sufficienti elementi di prova per quantificare il danno" senza però indicare quale siano tali elementi.

L'appellante sottolinea che in primo grado C&F Energy si è limitata a produrre una tabella riepilogativa dei ricavi stimati (doc. 9) e a formulare un'istanza istruttoria ex art. 63, comma 4, c.p.a. con cui ha invocato la nomina di un C.T.U. nell'evidente tentativo di sopperire alle gravi lacune probatorie.

Dal canto suo l'appellante aveva prodotto una perizia dalla quale risulta che il valore del lucro cessante risulterebbe al massimo compreso in un *range* tra Euro 26.000,00 ed Euro 255.000,00, valore di gran lunga inferiore al danno prospettato da C&F Energy.

Per di più C&F Energy per il calcolo del danno a titolo di lucro cessante, si è basata sul “*costo dell’investimento iniziale per la realizzazione dell’impianto*”, il quale però, secondo lo stesso T.a.r., non è stato provato.

Inoltre, tenuto conto della natura futura del danno, non sarebbe sufficiente decurtare il 20% dal totale dell’utile netto, così come fatto dal T.a.r.

Si tratta infatti di una percentuale di abbattimento che non tiene conto della circostanza che non vi è la prova che il provvedimento annullato dal T.a.r. sia stata la causa determinante dell’interruzione del progetto.

4. Si è costituita, per resistere, la società appellata.

5. Con ordinanza n. 4705 del 24 novembre 2023 sono stati sospesi gli effetti della sentenza impugnata.

6. L’appellante ha depositato una memoria conclusionale.

7. Entrambe le parti hanno depositato memorie di replica in vista della pubblica udienza dell’11 aprile 2024 alla quale l’appello è stato trattenuto per la decisione.

8. In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del deposito effettuato dalla società appellata in data 20 novembre 2023 (Relazione tecnica con allegati), in quanto si tratta - ad esclusione degli atti relativi al procedimento di PAS e di quello svoltosi innanzi al GSE - di documenti nuovi.

In particolare, la Relazione tecnica è volta (attraverso il supporto di fatture, bilanci, piani di ammortamento, etc. non prodotti in precedenza) ad integrare la domanda risarcitoria articolata in primo grado, non già con riferimento ai danni subiti dopo la sentenza stessa (così come consentito dall’art. 104, comma 1, c.p.a.), ma in relazione agli stessi danni già domandati in primo grado, per di più con riferimento anche al “danno emergente”, il cui risarcimento è stato esplicitamente negato dal T.a.r.

Per converso, la Relazione di MBS Consulting depositata in allegato all’atto di appello, è ammissibile in quanto si tratta dell’integrazione della Relazione depositata da E – Distribuzione in primo grado, allo specifico fine di supportare le tesi svolte in appello in ordine all’erroneità dei criteri di risarcimento del danno da lucro cessante individuati nella sentenza impugnata (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 25 gennaio 2021, n.723).

9. Nel merito, l’appello è fondato.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

10. In linea generale, giova ricordare che il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell’illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso) e, nel caso di richiesta di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, è subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, in termini di certezza o di

probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell'agire illegittimo della pubblica amministrazione; ed infatti per danno ingiusto risarcibile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto; ne consegue la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto o al quale anela, e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l'equivalente economico (Cons. Stato, sez. IV, 12 settembre 2023, n. 8282).

10.1. Nella fattispecie in esame va altresì precisato che l'interesse legittimo di cui la società originaria ricorrente ha lamentato la lesione non ha carattere oppositivo, non riguarda cioè una posizione soggettiva di vantaggio già definitivamente acquisita alla sua sfera giuridica, ma ha natura pretensiva. L'annullamento giurisdizionale alla base dell'azione risarcitoria riguarda infatti l'annullamento ad opera di E - Distribuzione non già di un provvedimento autorizzativo già conseguito da C&F Energy, bensì del procedimento avviato dalla società ai fini dell'ottenimento della c.d. "autorizzazione dell'impianto di rete per la connessione", con la conseguente decadenza dal preventivo di connessione, in ragione del mancato invio della dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 9, comma 3, dell'Allegato A al TICA.

10.2. In tema di risarcimento del danno conseguente alla lesione degli interessi pretensivi, il mero annullamento di un provvedimento non è sufficiente a fondare la domanda di ristoro per equivalente da parte del ricorrente vittorioso essendo a tal fine è necessario un *quid pluris*, consistente nella dimostrazione che in assenza di tale provvedimento egli avrebbe senz'altro avuto accesso al bene della vita correlato all'interesse leso, secondo un giudizio prognostico sulla fondatezza dell'istanza. L'annullamento in sede giudiziaria infatti può intervenire non solo per motivi di carattere sostanziale, ma anche per ragioni formali o procedurali e in quest'ultimo caso non statuisce sul rapporto del ricorrente con il bene della vita correlato all'interesse leso, ma si limita a verificare l'illegittimo esercizio del potere amministrativo da parte dell'Ente procedente.

10.3. È quanto avvenuto nella fattispecie in esame in cui il T.a.r. di Salerno, con la sentenza n. 26 del 5 gennaio 2017, si era limitato a riscontrare l'inosservanza, da parte dell'odierna appellante, delle modalità di comunicazione con il produttore alle quali la stessa – secondo la valutazione del T.a.r. – si era autovincolata nella fase transitoria di implementazione del Portale informatico.

10.4. A ciò si aggiunga che l'azione risarcitoria innanzi al giudice amministrativo non è retta dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, tipico del processo impugnatorio, bensì dal generale principio dell'onere della prova *ex artt.* 2697 c.c. e 115 c.p.c., per cui sul ricorrente grava l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di ottenere il riconoscimento di

una responsabilità dell'Amministrazione per danni derivanti dall'illegittimo od omesso svolgimento dell'attività amministrativa.

10.5. L'Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7 del 2021, ha enunciato, in materia, il seguente principio di diritto: *“la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimento sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale; è pertanto necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita, mentre per la quantificazione delle conseguenze risarcibili si applicano, in virtù dell'art. 2056 cod. civ. - da ritenere espressione di un principio generale dell'ordinamento- i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell'evitabilità con l'ordinaria diligenza del danneggiato, di cui agli artt. 1223 e 1227 cod. civ.; e non anche il criterio della prevedibilità del danno previsto dall'art. 1225 cod. civ.”.*

10.6. L'Adunanza plenaria— relativamente ad una fattispecie in cui il lucro cessante richiesto riguardava il mancato accesso al regime tariffario incentivante previsto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - ha anche sottolineato che l'accertamento del nesso di consequenzialità immediata e diretta del danno con l'evento pone problemi di prova con riguardo al lucro cessante in misura maggiore rispetto al danno emergente.

A differenza del secondo, consistente in un decremento patrimoniale avvenuto, il primo, quale possibile incremento patrimoniale, ha di per sé una natura ipotetica.

La valutazione causale ex art. 1223 cod. civ. *“assume pertanto la fisionomia di un giudizio di verosimiglianza (rectius: di probabilità), in cui occorre stabilire se il guadagno futuro e solo prevedibile si sarebbe concretizzato con ragionevole grado di probabilità se non fosse intervenuto il fatto ingiusto altrui. Non a caso in questo ambito è sorta la tematica della risarcibilità della chance, considerata ormai, sia dalla giurisprudenza civile sia dalla giurisprudenza amministrativa, una posizione giuridica autonomamente tutelabile -morfologicamente intesa come evento di danno rappresentato dalla perdita della possibilità di un risultato più favorevole (e in ciò distinta dall'elemento causale dell'illecito, da accertarsi preliminarmente e indipendentemente da essa)- purché ne sia provata una consistenza probabilistica adeguata e nella quale può quindi essere ricondotta la pretesa risarcitoria connessa al regime tariffario incentivante di cui la società ricorrente chiede il ristoro per equivalente”* (sentenza n. 7 del 2021, cit.).

10.7. Il riferimento allo schema della responsabilità extracontrattuale comporta anche – come già evidenziato - il richiamo ai principi che regolano la distribuzione dell'onere della prova, con la conseguenza che, ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno extracontrattuale, incombe al ricorrente l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi tipici della fattispecie

di responsabilità, ossia: a) il fatto illecito costituito da una condotta antigiuridica della P.A.; b) l'evento dannoso, vale a dire il danno ingiusto rappresentato dalla lesione della situazione sostanziale protetta di cui il privato è titolare; c) il nesso di causalità tra illegittimità e danno, anche sotto il profilo della quantificazione delle conseguenze dannose risarcibili, per la quale si applicano, in virtù del rinvio operato dall'art. 2056 c.c., i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell'evitabilità con l'ordinaria diligenza di cui agli artt. 1223 e 1227 c.c.; d) l'elemento soggettivo, nel senso che l'attività illegittima deve essere imputabile all'Amministrazione a titolo di dolo o colpa.

10.8. Nel caso in esame, va osservato che l'originaria ricorrente non ha speso alcuna specifica deduzione idonea a dimostrare la sicura spettanza del provvedimento autorizzativo che aveva richiesto.

Ad ogni buon conto - ferma restando l'accertata illegittimità dell'arresto procedimentale per il *deficit* comunicativo rilevato dal T.a.r. - una volta ripristinata la pratica di connessione, la società avrebbe comunque dovuto completare gli adempimenti di propria competenza ai fini dell'utile conclusione dell'*iter* autorizzativo.

Non risulta però che ciò sia avvenuto, nonostante che il provvedimento di "annullamento" del procedimento di connessione del 12 settembre 2014 sia stato sospeso dal T.a.r. di Salerno già a far data dal 4 dicembre 2014 con l'ordinanza cautelare n. 695 resa nel giudizio n.r.g. 2297 del 2014.

10.9. In ogni caso la società avrebbe potuto – come dedotto dall'appellante, senza idonea contestazione *ex adverso* - anche avviare immediatamente un nuovo *iter* autorizzativo, in questo caso senza scontare alcun condizionamento derivante dalla fisiologica incertezza in ordine all'esito nel merito del giudizio impugnatorio incardinato innanzi al T.a.r.

Né è contestato che la società appellante, tenuto conto dei termini previsti dal D.M. 6 luglio 2012, avesse comunque a disposizione, a decorrere dall'8 agosto 2014, 34 mesi per realizzare, mettere in esercizio l'impianto ed ottenere i benefici derivanti dagli incentivi.

10.10. C&F Energy non ha quindi dimostrato l'esistenza del nesso di causalità immediata e diretta tra l'arresto procedimentale relativo alla pratica di connessione e l'abbandono dell'investimento programmato il quale, tenuto conto delle circostanze sopra evidenziate, va piuttosto ricollegato ad un'autonoma scelta imprenditoriale.

La stasi del procedimento volto all'autorizzazione delle opere di rete è stata infatti estremamente contenuta nel tempo, ed in ogni caso avrebbe potuto essere agevolmente superata, indipendentemente dall'esito nel merito del (primo) ricorso al T.a.r., attraverso un adempimento non eccessivamente gravoso, quale la presentazione di una nuova domanda di connessione, nell'ottica del c.d. "*duty to mitigate*", ricavabile dagli articoli 1227 c.c. e 30, comma 3, c.p.a. (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 2023, n. 8149).



10.11. Va soggiunto che, in ogni caso, manca anche la prova del danno poiché la società appellata, in relazione ai mancati ricavi, si è limitata a produrre in primo grado una “scheda riepilogativa”, senza alcun supporto documentale e comunque senza indicare elementi oggettivi dai quali poter ragionevolmente desumere, anche in via presuntiva, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.

11. Per quanto sopra argomentato, l’appello deve essere accolto.

Per effetto, in riforma della sentenza impugnata, va integralmente respinto il ricorso proposto in primo grado.

12. In ragione della parziale novità delle questioni, il Collegio reputa sussistenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, n. 8806 del 2023, di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge integralmente il ricorso proposto in primo grado.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Neri, Presidente

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere